

COMUNE DI BLUFI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Art. 9 Legge 30.04.1999 n. 120

I L S I N D A C O

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30.04.1999, n.120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 03.05.1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio Elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda entro il mese di novembre di ogni anno;

Rilevato che, ai fini dell'aggiornamento di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve essere affisso un apposito manifesto nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici;

I N V I T A

Gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30.11.2021 presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) - essere elettore del Comune;
- b) - avere assolto agli obblighi scolastici;
- c) - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 *.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi, al personale addetto all'Ufficio elettorale Comunale durante il normale orario di lavoro.

I modelli di domanda sono scaricabili anche dal sito: www.comune.blufi.pa.it

Blufi, lì 01.10.2021

IL SINDACO
(F.to Prof. Vittorio Castrianni)

* Ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e ai sensi all' art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- i dipendenti del Ministero dell' interno, delle poste, e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.